

INFORMATIVA

DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO

(Legge 125/01- - Provvedimento 16/3/2006 -D.Lgs. 81/08)



PREMESSA

L'assunzione di alcolici e superalcolici può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.

In applicazione dell'art. 15 della Legge 125/01, vige il **DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERACOLICHE PER DETERMINATE ATTIVITA' LAVORATIVE A RISCHIO**, individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006.

DEFINIZIONI

"Bevanda alcolica": ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.



"Bevanda superalcolica": ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati

Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)

Provvedimento 16/3/2006 della "Conferenza Stato Regioni"

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001).

D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"

Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il Datore di Lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all'assunzione di alcolici, e prevede l'obbligo, per il lavoratori, di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall'accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sotto-riportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.

COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE

Il modo più semplice per calcolare quanto si beve è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti. Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico (40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.



EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Effetti acuti

In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all'alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando l'obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all'accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia = 0), due bicchieri/unità alcoliche (24 grammi di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 grammi di alcol) per un uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l'assunzione di alcol (alcolemia = 0).



Effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale

È importante ricordare che l'alcol etilico è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) e psicotropa (può dare dipendenza). Bere alcolici è quindi un comportamento a rischio; a basso rischio se l'assunzione avviene a stomaco pieno e a basse dosi (meno di 20g al giorno per le donne, meno di 40g al giorno per i maschi), ma può diventare dannoso/problematico con l'assunzione di dosi maggiori (più di 40g al giorno per le donne, più di 60g al giorno per i maschi) comportando danni fisici, psichici o sociali.

L'alcol-dipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere.

Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione di **Abuso alcolico** definita come compromissione dell'esistenza correlata all'alcol, che interferisce con le normali funzioni dell'individuo dalla **Dipendenza alcolica** nella quale alla compromissione citata si associa l'evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un'aumentata tolleranza all'etanolo o a segni fisici di astinenza.

Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche

Provvedimento 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza

1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici;
- b) conduzione di generatori di vapore;
- c) attività di fochino;
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- e) vendita di fitosanitari;
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- g) manutenzione degli ascensori;



2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;

3. sovrintendenza ai lavori previsti entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili;

4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico - terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;

5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.



quindi,

per le **attività e mansioni lavorative**
elencate nel
Provvedimento 16 marzo 2006



carrellista



lavoratore
in edilizia



macchinista



addetti alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D e E)



patentato
gas tossici

**è vietato assumere
bevande alcoliche**

Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle
lavorazioni a rischio deve dimostrare l'assenza di alcol nel
sangue:

Alcolemia = 0

Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

Soggetto colto in stato di ebbrezza

Per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: "Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali." È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza (arresto fino ad un mese e ammenda da €245,70 a €737,10). Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

Rif.

- *Campagna informativa di CONFINDUSTRIA VERONA E CGIL CISL UIL DI VERONA per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro "DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO (Legge 125/01-D.Lgs. 81/08)"*
- *ALCOL E LAVORO: PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (documento e procedura operativa proposti da dott.ssa Milena Perini, medico competente, in occasione dell'incontro SPISAL-MMCC del 11.3.2014)*